



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma - Via di San Basilio, 72 - Tel. +39 06.42.00.84 - Fax +39 06.42.00.84.44/5 - www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it - C.F. 80191430588

Spett.le INAIL

Direzione Centrale Rischi

Piazzale Pastore, 6

00144 Roma

Roma, 14.07.2004

Ns. Prot. 4965

Oggetto: Copertura assicurativa per i praticanti

Siamo venuti a conoscenza della Vostra Prot. n. 1399 del 9 luglio u.s., concernente l'oggetto, dai quotidiani "Italia Oggi" e "Il Sole 24 Ore" del 13 luglio.

Siamo particolarmente interessati all'argomento di che trattasi per conto dei Periti Industriali che ospitano nei propri studi professionali i praticanti per permettere loro l'Esame di Stato per l'abilitazione professionale, così come disciplinato dalla Legge n. 17 del 2 febbraio 1999 e della conseguente Direttiva di questo Consiglio Nazionale.

Pertanto, siamo qui a chiedere copia della suddetta n. 1399/2004 oppure analogo Vostro autorevole parere.

Nel ringraziare per l'attenzione porgiamo distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Mariano Magnabosco)

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SULLA LORO

Direzione Centrale Rischi

Ufficio Tariffe

Rif.: Prot. 4965

del 14.07.2004

Prot. n.: 1476/2004 (514)

Roma, 16 LUG. 2004

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
5252
18 LUG. 2004
✓
ck

Prada

MESSAGGIO VIA FAX
NUMERO PAGINE INCLUSA LA PRESENTE N. 1

DESTINATARIO: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati presso il Ministero della Giustizia
NUMERO FAX: 06/2008444

MITTENTE: Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe **NUMERO FAX:** 06/54873800

OGGETTO: - Copertura assicurativa per praticanti.

Con la nota a margine, è stata rappresentata la questione della copertura assicurativa a infortunistica dei soggetti che svolgono nell'ambito degli studi professionali la pratica necessaria per sostenere l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale ed è stata anche richiesta copia della lettera prot. 1399/2004 richiamata in recenti articoli di stampa.

Preliminarmente, si chiarisce che il contenuto della lettera citata consiste in una risposta tecnica ad un quesito formulato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in ordine ad una fattispecie regolata da una disciplina specifica quale è quella dei praticanti operanti presso studi di consulenti del lavoro. La risposta al quesito, invero, presuppone la gratuità del rapporto instaurato dai praticanti, che, nel caso dei consulenti del lavoro, trova fondamento nell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 2 dicembre 1997 ("Nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro")¹.

E' di tutta evidenza, quindi, che la soluzione operativa prospettata in concreto dalla scrivente non si presta ad essere estesa "de plano" ai praticanti appartenenti ad altre categorie professionali, attesa la diversità delle specifiche normative di riferimento.

Eventuali chiarimenti in materia di sussistenza dell'obbligo di assicurare i periti industriali praticanti, pertanto, potranno essere forniti non appena codesto Consiglio avrà fatto pervenire alla scrivente copia della normativa che disciplina la categoria professionale rappresentata.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ennio Di Luca)

Ennio Di Luca

¹ La disposizione citata, peraltro, "non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo parziale".

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali

DIRITTO & FISCO

Una nota dell'Istituto in risposta a un quesito dei consulenti chiarisce il regime per il praticantato
Tirocinanti senza la copertura Inail
 La natura gratuita dell'attività esclude l'obbligo assicurativo

DI FRANCA FLORIS

Niente copertura assicurativa per il tirocinante. A meno che il rapporto instaurato con il praticante non possa essere qualificato di natura subordinata o di collaborazione coordinata e continuativa, nel qual caso il professionista sarà tenuto al pagamento del premio Inail. A chiarire definitivamente gli aspetti assicurativi connessi al rapporto di tirocinio è una nota dell'Inail, prot. 1399/2004 del 9 luglio, con cui l'Istituto assicuratore risponde a uno specifico quesito posto dal consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. La richiesta di chiarimenti dei professionisti del lavoro fa seguito all'analisi condotta dalla Fondazione studi dello stesso consiglio nazionale sulla natura giuridica del praticantato, secondo la quale il tirocinio non può essere inquadrato né come lavoro subordinato o autonomo, né come contratto a progetto

(soluzione, questa, fatta propria invece dai dottori commercialisti). Secondo i consulenti, infatti, la finalità del rapporto che si instaura tra dominus e praticante è quella esclusiva della formazione del tirocinante, con la mancanza quindi della corresponsività delle prestazioni che esclude la natura subordinata o autonoma, anche nella forma del lavoro coordinato e continuativo.

Il rapporto di tirocinio, dunque, è disciplinato secondo i consulenti da regole specifiche. Ma mentre sulle conseguenze fiscali e contributive della qualificazione non c'erano dubbi, sotto il profilo assicurativo il consiglio guidato da Alfio Catalano ha preferito il conforto dell'Istituto assicuratore che ha risposto con la nota del 9 luglio.

Secondo l'Inail, il cui chiarimento è riferito ai consulenti ma che può trovare applicazione anche per tutti gli altri professionisti, sebbene il tirocinio

La copertura Inail

- Se la prestazione del praticante è resa a titolo gratuito non è obbligatoria la copertura assicurativa
- Se la prestazione del praticante rientra nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o di una collaborazione coordinata e continuativa, esiste l'obbligo assicurativo tutte le volte che il tirocinante svolge attività rischiose (per esempio, uso di personal computer o di macchine di ufficio)

sia gratuito per sua natura e finalità, non è esclusa la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione o di collaborazione coordinata e continuativa con il praticante.

In questi casi, precisa la nota, «si dovrà concludere per la sussistenza dell'obbligo assicurativo in presenza dello svolgimento di una delle attività rischiose previste dall'articolo 1 del Testo unico approvato con dpr n. 1124/65 e successive modifiche e integrazioni (quali, per esempio, l'uso di personal com-

puter o di macchine di ufficio)». Al contrario, chiarisce l'Inail, non ricorrerà l'obbligo assicurativo negli altri casi nei quali la prestazione del praticante sia resa a titolo gratuito nell'ambito dello studio professionale.

Può però accadere che nonostante la gratuità della prestazione sussista comunque l'obbligo di assicurazione del tirocinante. È il caso, previsto dal dm del 2 dicembre 1997 che regola il tirocinio dell'esperto consulente del lavoro, della partecipazione del pratican-

te a corsi di preparazione specifica o a corsi universitari e post universitari.

In queste situazioni, precisa la nota dell'Inail, «il praticante che, pur in mancanza di un rapporto di dipendenza, svolga esperienze o esercitazioni pratiche o di lavoro nell'ambito di un corso di preparazione specifica o di un corso universitario o postuniversitario, dovrà essere assoggettato in ogni caso all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, rientrando a tutti gli effetti nell'ambito della previsione di cui al combinato disposto degli articoli 4, comma 1, n. 5, e 1, comma 3, n. 28, del Testo unico che fa riferimento ad allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione o di addestramento professionale anche aziendale».

A pagare, in questi casi, però non sarà il professionista ma il soggetto che cura l'espertamento dei corsi di formazione. (riproduzione riservata)

È quanto prevede lo schema di regolamento della legge Stanca

Siti web, in ogni p.a. dirigente pro-disabili

DI FRANCESCO CERISANO

Un dirigente in ogni amministrazione pubblica con un compito preciso: garantire l'accesso delle persone disabili ai siti internet della p.a.

Nel consiglio dei ministri di venerdì scorso il governo ha approvato uno schema di regolamento per dare attuazione alla legge Stanca (legge n. 4 del 2004) che ha l'obiettivo di favorire l'accesso dei diversamente abili alle tecnologie informatiche. Il testo, che ha ricevuto il via libera dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone disabili e degli sviluppatori di hardware e software, stabilisce innanzitutto quali debba essere i criteri per valutare l'accessibilità di un servizio informatico. Parametri che possono essere così sintetizzati: facilità e efficienza d'uso. Il regolamento affida a un successivo decreto del ministro dell'innovazione tecnologica il compito di fissare le metodologie tecniche per la valutazione dell'accessibilità dei siti internet.

Un apposito elenco dei soggetti valutatori sarà tenuto presso il Cnipa (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione).

I soggetti privati che vorranno richiedere la valutazione di accessibilità dovranno rivolgersi a uno dei soggetti valutatori ricompresi nell'albo di cui so-

pra. In caso positivo il valutatore rilascerà l'attestato di accessibilità che avrà validità non superiore a un anno. I titolari dei siti che hanno ottenuto il riconoscimento potranno richiedere al Cnipa l'autorizzazione a utilizzare, per il periodo di validità dell'attestato, l'apposito logo descritto nello schema di regolamento.



Lucio Stanca

Il provvedimento prevede inoltre che in caso di modifiche dei siti o di rinnovo dell'autorizzazione i privati debbano richiedere a uno dei soggetti valutatori abilitati un aggiornamento della valutazione di accessibilità.

Sul mantenimento dei requisiti di accessibilità vigilerà il Cnipa, avvalendosi di valutatori esterni.

Il regolamento detta infine regole ad hoc per le pubbliche amministrazioni. Come detto, ogni p.a. dovrà nominare un dirigente per dare attuazione alla legge 4/2004. Il ministero dell'innovazione, attraverso il Cnipa, effettuerà il monitoraggio dell'attuazione della legge, coinvolgendo le associazioni di disabili più rappresentative e la Conferenza stato-regioni.

Il dipartimento guidato da Lucio Stanca valuterà il mantenimento dei requisiti informandone il dirigente responsabile. Nel caso vengano riscontrate anomalie verrà richiesto alla p.a. di predisporre un apposito piano di adeguamento. (riproduzione riservata)

Con la manovra correttiva ridotti gli spazi per le società private

Dipendenti pubblici, formazione di Stato

DI LUIGI OLIVERI

Formazione dei dipendenti pubblici statalizzata. L'articolo 1, comma 13, del decreto legge contenente la manovra correttiva per la finanza pubblica, approvato venerdì scorso dal governo, assegna in via prioritaria alla scuola superiore per la pubblica amministrazione, al Formez e alle altre analoghe scuole superiori pubbliche l'attività formativa dei dipendenti.

Si tratta di una misura di razionalizzazione dei costi che gli enti debbono affrontare per assicurare la crescita professionale dei propri dipendenti, che fa il paio con le misure di contenimento della spesa per acquisizione di beni e servizi mediante le convenzioni Consip, previste sempre dal decreto legge. In sostanza, le amministrazioni pubbliche che intendono formare i propri dipendenti sono tenute a rivolgersi prioritariamente alle scuole superiori pubbliche, che acquisiscono una sorta di monopolio sulla materia.

A questo scopo, il decreto legge impone alle scuole di svolgere la loro attività principalmente proprio in favore dei dipendenti pubblici. Le amministrazioni pubbliche, dunque, non potranno più rivolgersi al libero mercato della formazione proposto dai molteplici soggetti privati specializzati, senza aver prima verificato la disponibilità delle scuole pubbliche a erogare la formazione necessaria.

La norma introdotta, infatti, stabilisce che gli enti pubblici potranno affidare all'esterno le attività di formazione, in tutto o in parte, solo a condizione che dimo-

strino l'impossibilità di utilizzare le scuole pubbliche. In ogni caso, il prezzo delle attività di formazione dei soggetti privati dovrà risultare inferiore a quello proposto dalle scuole pubbliche.

E i vincoli alle attività formative non si fermano qui. Il dl estende esplicitamente anche ai servizi di formazione la normativa sulle procedure di selezione degli appaltatori, sul presupposto che le attività formative consistono in un vero e proprio appalto di servizio. Pertanto, le p.a. che non intendano rivolgersi alle scuole pubbliche, dovranno espletare procedure di gara a evidenza pubblica (aste o licitazioni private) nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi, ponendo a base di gara i prezzi praticati dalle scuole pubbliche, così da garantire i costi inferiori previsti dalla legge. Il riferimento alla normativa comunitaria non rende chiare le condizioni di applicabilità della norma, dal momento che si potrebbe ritenere attuabile solo per prestazioni di servizi di formazione il cui costo sia superiore alla soglia contrattuale comunitaria. Tuttavia, si dovrebbe propendere per un'interpretazione più restrittiva: la generalizzazione dell'obbligo di rivolgersi alle scuole pubbliche per la formazione dei dipendenti è tale da lasciar ritenere che qualsiasi attività formativa che non transiti attraverso quel canale deve essere affidata con procedure di gara. I vincoli previsti dal decreto legge, tuttavia, sembrano non applicabili alle regioni e agli enti locali, almeno per quanto riguarda l'obbligo di utilizzare in via prioritaria le scuole di formazione pubbliche.